



Prot. 219/2014

Milano, 14-11-2014

ai Signori Presidenti Delle Associazioni Aderenti

ai Signori Consiglieri della F.N.A.A.R.C.

Loro Sedi

Circolare n. 83/2014

AREA: Circolari. Fiscale

Disegno di legge di stabilità 2015 - Approvazione del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2014

Si riporta, di seguito, la comunicazione di cui all'oggetto riservandoci fin d'ora di tornare sui contenuti della legge di stabilità per l'anno 2015 con apposite circolari di approfondimento.

Come noto, il Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2014 ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge di stabilità 2015).

Di seguito, si riporta un'analisi delle disposizioni fiscali contenute nella suddetta manovra finanziaria.

1. Stabilizzazione del "bonus" di 80 euro (Art. 4).

L'art. 4 della legge di stabilità prevede, a regime, dal periodo d'imposta 2015, il cosiddetto "bonus" di 80 euro, così come introdotto dal D.L. n. 66 del 2014, per i redditi di lavoro dipendente e taluni redditi ad essi assimilati.

Come noto, il "bonus" consiste nel riconoscimento di un credito pari a:

- 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. In tal caso, il credito spetta per la parte corrispondente al seguente rapporto: $(26.000 \text{ euro} - \text{reddito complessivo}) / 2.000 \text{ euro}$.

La riduzione è riconosciuta automaticamente dai sostituti d'imposta qualora l'imposta lorda calcolata sui predetti redditi superi le detrazioni da lavoro dipendente loro spettanti.

Inoltre, l'importo del credito riconosciuto deve essere indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (CUD).

Si precisa che sono esclusi da tale riduzione i pensionati e gli incapienti.

2. Deduzione del costo del lavoro da imponibile Irap (Art. 5).

L'art. 5, aggiungendo il comma 4-octies nell'art. 11 del D.Lgs. n.446 del 1997, prevede, per i soggetti Irap, la deduzione integrale, ai fini dell'imposta, del costo del lavoro per i dipendenti assunti a tempo indeterminato.

In particolare, dal 2015, se la sommatoria delle deduzioni analitiche e forfetarie, spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a),

DIREZIONE GENERALE

Corso Venezia, 51 - 20121 Milano Tel.: 02 764519.1 - Fax: 02 76008493

e-mail: info@fnaarc.it - Sito Internet: <http://www.fnaarc.it>



1-bis, 4-bis.1 e 4-quater, del predetto art. 11, è inferiore al costo del lavoro, spetterà una deduzione integrale di tali somme fino a concorrenza dell'onere sostenuto.

Tale disciplina non si applica alle imprese senza dipendenti o con manodopera precaria, ossia assunti con contratto diverso da quello a tempo indeterminato.

Contestualmente alla deduzione del costo del lavoro, il comma 2 dell'articolo in esame, abroga la riduzione Irap del 10% introdotta, a regime e per tutti i contribuenti, dal D.L. n. 66 del 2014, con il conseguente ripristino, per le imprese ed i lavoratori autonomi, della precedente aliquota del 3,9%, in luogo di quella fissata al 3,5%, a partire dal periodo d'imposta 2014.

L'aumento delle aliquote ha effetto, infatti, già dall'esercizio in corso, mentre la nuova deduzione del costo del lavoro avrà effetto a partire dall'esercizio 2015.

Per il 2014 vengono, comunque, fatti salvi gli effetti dei minori versamenti effettuati a giugno in base alle aliquote minori, utilizzando il metodo previsionale previsto dall'art. 2, comma 2, del citato D.L. n. 66 del 2014.

3. "Ecobonus" e ristrutturazioni edilizie (Art. 8).

Modificando gli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 90 del 2013, il Governo proroga per il 2015 le medesime percentuali di detrazioni fiscali in materia di "ecobonus" e ristrutturazioni edilizie previste per il 2014.

Viene, infatti, confermata la detrazione del 65%, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute nel 2015 sia per gli interventi relativi agli edifici esistenti, sia per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali. Secondo quanto stabilito dalla precedente legge di stabilità (legge 27 dicembre 2013, n. 147), la detrazione sarebbe dovuta passare al 50% per le spese effettuate nel 2015.

Gli interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni dei condomini avrebbero, invece, usufruito della detrazione del 65% fino al 30 giugno 2015, e del "bonus" al 50%, dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015.

Anche per quanto riguarda le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia ed all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, viene confermata la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015. Secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità 2014, tale percentuale di detrazione sarebbe dovuta passare dal 50% al 40% per le spese di ristrutturazione sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. All'acquisto di mobili ed elettrodomestici, abbinato agli interventi di ristrutturazione edilizia, in assenza delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015, non sarebbe, invece, spettata nessuna agevolazione fiscale.

Dal 2016, se non interverranno altre proroghe, i predetti interventi usufruiranno della detrazione del 36%.

4. Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi (cosiddetto "nuovo regime dei minimi") (Art. 9).

L'art. 9 introduce un regime forfetario di determinazione del reddito per imprese e lavoratori autonomi che esercitano la propria attività economica in forma individuale.

Tale regime prevede l'assoggettamento del reddito ad un'unica imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali e dell'IRAP in misura pari al 15%.

Il regime si applica alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell'anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO che ricomprende l'attività d'impresa o professionale esercitata. Le diverse soglie, dunque, tengono conto della diversa redditività dei settori economici. A tal fine i contributi previdenziali versati sono deducibili dal reddito d'impresa e l'eventuale eccedenza può essere scomputata dal reddito complessivo come onere deducibile.

Di seguito si riporta la Tabella che individua, ai fini dell'applicazione del predetto "regime":

- i settori economici;

DIREZIONE GENERALE

Corso Venezia, 51 – 20121 Milano Tel.: 02 764519.1 – Fax: 02 76008493

e-mail: info@fnaarc.it – Sito Internet: <http://www.fnaarc.it>



- i codici di attività ATECO 2007;
- il valore soglia dei ricavi/compensi;
- il coefficiente di redditività.

L'ingresso al regime è ammesso anche per chi abbia sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi.

Inoltre, il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti dei beni mobili strumentali, alla chiusura dell'anno precedente (cosiddetto "stock"), non deve superare 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:

1. per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
2. per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR;
3. i beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50%;
4. non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
5. non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti ed utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

Come detto, il nuovo regime forfetario prevede una differenziazione delle soglie di ricavi e compensi in base al tipo di attività svolta.

A tal fine non rilevano i ricavi ed i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore ed ai parametri, e nel caso di esercizio contemporaneo di attività con codici ATECO diversi, si assume il limite più elevato delle diverse attività esercitate.

Il "regime" opera come regime fiscale naturale, nel senso che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare una opzione per l'ingresso nello stesso, salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Per accedere al regime è sufficiente che il contribuente ne dia comunicazione nella dichiarazione di inizio di attività.

Il comma 4 individua le esclusioni soggettive dal nuovo regime forfetario tra cui si menzionano: le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito ed i soggetti non residenti.

Sono, inoltre, esclusi i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili.

I commi da 5 a 10 individuano la disciplina del regime ai fini Iva.

In particolare, il comma 5 disciplina l'applicazione dell'Iva alle operazioni attive e passive poste in essere a seconda che le stesse siano:

1. operazioni nazionali, per le quali il contribuente che si avvale del regime forfetario non esercita la rivalsa dell'imposta di cui all'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
2. cessioni di beni intracomunitarie, in relazione alle quali trova applicazione la medesima disciplina delle operazioni interne, stante il richiamo all'art. 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427;
3. acquisti di beni intracomunitari che, entro la soglia di 10.000 euro annui, sono considerati non soggetti ad Iva nel Paese di destinazione e rimangono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza, conformemente a quanto disposto dall'art. 38, comma 5, lettera c), del citato D.L. 30 agosto 1993, n. 331;
4. prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, che rimangono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972;
5. importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate, disciplinate secondo le norme del D.P.R. n. 633 del 1972, fermo restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), e comma e del medesimo Decreto.

In ogni caso, per qualunque operazione posta in essere dal contribuente che si avvale del regime forfetario è escluso il diritto alla detrazione dell'Iva assolta, dovuta od addebitata sugli acquisti, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato D.P.R. n. 633 del 1972.

DIREZIONE GENERALE

Corso Venezia, 51 – 20121 Milano Tel.: 02 764519.1 – Fax: 02 76008493

e-mail: info@fnaarc.it – Sito Internet: <http://www.fnaarc.it>



Per ciò che attiene gli adempimenti ai fini Iva, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono, in linea generale, esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972.

I medesimi contribuenti sono, comunque, tenuti a numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali ed a certificare i corrispettivi.

I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Al comma 12 viene inserita, all'interno del nuovo regime forfetario, una specifica disciplina di vantaggio. In particolare, per le nuove attività è previsto un regime forfetario di maggiore favore per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi; ciò attraverso una riduzione del reddito imponibile in misura di un terzo.

Per poter beneficiare del regime è necessario che:

1. il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
2. l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
3. qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti dalla disposizione in esame.

Valgono, al riguardo, in quanto compatibili, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate già forniti in merito al regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27 del D.L. n. 98 del 2011.

Ai sensi del comma 18 il regime cessa di avere effetto dall'anno successivo se in corso d'anno viene meno uno dei requisiti per accedere al regime forfetario o si verifica una delle cause di esclusione dal regime.

In tal caso il contribuente, dall'anno successivo, sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti relativi all'applicazione del regime ordinario quali, ad esempio, l'istituzione dei registri contabili e l'addebito dell'Iva.

Il comma 20 precisa che i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario sono esclusi dall'accertamento a mezzo degli studi di settore o dei parametri ma restano soggetti al cosiddetto "redditometro".

La disciplina dettata dai successivi commi dal 23 al 31 prevede, per i contribuenti iscritti alla gestione commercianti ed artigiani, la facoltà di usufruire di un sistema più favorevole anche in ambito previdenziale, adottando una modalità di determinazione del contributo dovuto in percentuale del reddito dichiarato.

In tal caso non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, dall'art. 1, comma 3, della L. n. 233 del 1990.

Vengono indicati i termini entro cui effettuare i versamenti a saldo ed in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali, che coincidono con gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

La cessazione dell'applicazione del regime contributivo agevolato viene fissata a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1, previste per l'applicazione del regime forfetario, oppure si verifica taluna delle fattispecie previste dal comma 4, che escludono la possibilità di potersi avvalere di tale regime.

La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario ai fini della determinazione e del versamento del contributo dovuto e l'impossibilità, per il contribuente, di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche nel caso sussistano nuovamente le condizioni previste dal comma 1 per l'applicazione del regime forfetario.

Con i commi da 32 a 35 vengono, infine, abrogati i regimi agevolati oggi vigenti di cui all'art. 13 della L. n. 388 del 2000 ("nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo"), all'art. 27 del D.L. n. 98 del 2011 ("regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità"), e all'art. 1, commi da 96 a 115, e comma 117, della L. n. 244 del 2007. A partire dal 2015, i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle "nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo", il "regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità" ed il regime contabile

DIREZIONE GENERALE

Corso Venezia, 51 – 20121 Milano Tel.: 02 764519.1 – Fax: 02 76008493

e-mail: info@fnaarc.it – Sito Internet: <http://www.fnaarc.it>



agevolato, di cui all'art. 27, comma 3, del D.L. n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dalla norma in esame, e salvo opzione per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, accedono al regime forfetario.

La nuova disciplina prevede la possibilità di usufruire del nuovo regime anche a chi esercita da anni, senza limiti di età ma nel rispetto, tuttavia, delle soglie di ricavi e compensi, indicati dalla norma in questione.

Anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, i soggetti che usufruiscono dell'attuale regime dei minimi possono, comunque, continuare ad usufruire di tale regime fino a quando non viene meno uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

5. Superamento della "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 1, comma 430, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 2013) (Art. 18).

Vengono apportate alcune importanti modifiche alla cosiddetta "clausola di salvaguardia" prevista dall'art. 1, comma 430, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 2013).

In particolare, la norma in esame differisce di un anno (al 1° gennaio 2016, in luogo del 1° gennaio 2015), il termine ultimo per l'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale andranno disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate nel bilancio statale.

Tali maggiori entrate, per effetto del presente articolo, vengono ridotte e indicate nelle seguenti misure:

- 000 milioni di euro, anziché 7.000 milioni di euro, per l'anno 2016;
- 000 milioni di euro, anziché 10.000 di euro, a decorrere dal 2017.

Contestualmente, viene soppressa la previsione della misura di 3.000 milioni di euro per l'anno 2015 così come prevista dalla legge di stabilità 2014.

Tali misure non saranno adottate o saranno adottate per importi inferiori ove, entro la data del 1° gennaio 2016 (come detto, la legge di stabilità 2014 prevedeva come data il 1° gennaio 2015), vengono approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto od in parte, il conseguimento dei predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

6. Contrasto all'evasione e altre misure (Art. 44).

6.1. Riapertura di termini in materia di rideterminazione di valori di acquisto (comma 6)

Il comma 6 dispone la riapertura dei termini per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1 gennaio 2015, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva, anche rateizzata, a decorrere dal 30 giugno 2015.

6.2. Estensione del meccanismo del "reverse charge" (commi da 7 a 10)

I commi da 7 a 10 estendono l'applicazione del meccanismo del "reverse charge" ad alcune casistiche del settore edile e del settore energetico, in conformità rispettivamente agli articoli 199 e 199-bis della direttiva europea 2006/112/CE.

In particolare, con l'inserimento nel sesto comma dell'articolo 17, della lettera a-ter), vengono assoggettate al regime dell'inversione contabile le prestazioni di servizi di pulizia e di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.

Relativamente al settore energetico, il comma 7 dell'art 17, mediante l'introduzione delle lettere d-bis), d-ter) e d-quater), prevede l'estensione del "reverse charge" ai trasferimenti delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, definite dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, trasferibili a norma dell'articolo 12 di tale direttiva, come modificata

DIREZIONE GENERALE

Corso Venezia, 51 – 20121 Milano Tel.: 02 764519.1 – Fax: 02 76008493

e-mail: info@fnaarc.it – Sito Internet: <http://www.fnaarc.it>



dalla direttiva 2009/29/CE recepita nel nostro ordinamento, da ultimo, dal decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 (lettera d-bis).

Il regime dell'inversione contabile si applica, inoltre, ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva e di certificati relativi all'energia e al gas (lettera d-ter) e, per prevenire il possibile trasferimento delle attività fraudolente ad altri beni o servizi del settore, le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, individuato attraverso il rinvio all'articolo 7-bis, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (lettera d-quater).

6.3. Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici (comma 7, lett. b)

Con l'introduzione dell'articolo 17-ter al D.P.R. n. 633 del 1972 vengono previste speciali modalità di versamento dell'Iva per le prestazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici indicati nell'articolo 6, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta. La norma che richiede una preventiva autorizzazione da parte della UE, rimanda a un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze le modalità attuative.

6.4. Rapporto Fisco e contribuenti - Adempimento volontario (commi da 11 a 17)

Le disposizioni in commento intendono promuovere l'introduzione di nuove ed avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, prevedendo la messa a disposizione per il contribuente, da parte dell'Agenzia delle Entrate, degli elementi e delle informazioni in suo possesso e riguardanti lo stesso contribuente, relative ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari ed al valore della produzione allo stesso imputabili, alle agevolazioni, alle deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti di imposta.

Inoltre, la norma prevede che il contribuente possa segnalare all'Agenzia delle Entrate fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Spetterà ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate individuare le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione.

Il comma 14 inoltre, modifica l'articolo 2, comma 8 del D.P.R. n. 322/1998, il quale disciplina la possibilità di integrare e correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione in ordine alla dichiarazione dei redditi, dell'IRAP e dei sostituti di imposta e dell'Iva, prevedendo, in tali casi, l'applicazione della disciplina dettata in tema di ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Al riguardo, sempre il comma 14, lett. b) delinea una vera e propria riforma del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, del D.Lgs. n. 472/97, aprendo la regolarizzazione spontanea in situazioni che prima, invece, erano inibite.

Al ravvedimento sprint (entro 14 giorni dopo la scadenza mancata: sanzione allo 0,2% per ogni giorno di ritardo), breve (entro 30 giorni: sanzione al 3%) e lungo (entro un anno: sanzione al 3,75%), si aggiungono, per effetto della legge di stabilità 2015 tre opzioni. Se il contribuente regolarizza gli errori e le omissioni:

- entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad "un nono del minimo" (3,3%);
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore) la sanzione è ridotta ad un settimo (4,2%);
- oltre il predetto termine, la sanzione è ridotta ad un sesto del minimo (5%).

In pratica, la nuova disciplina permette l'adozione dell'istituto del ravvedimento a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, fatte salve, le ipotesi in cui sia stato notificato un atto di liquidazione o accertamento relativo agli stessi tributi, comprese le comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973.

DIREZIONE GENERALE

Corso Venezia, 51 – 20121 Milano Tel.: 02 764519.1 – Fax: 02 76008493

e-mail: info@fnaarc.it – Sito Internet: <http://www.fnaarc.it>



Il comma 14 lettera c), elimina gli istituti della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai commi da 1-bis a 1-quinquies (ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA) e della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui all'articolo 11, comma 1-bis dello stesso decreto (ai fini delle imposte indirette diverse dall'IVA, quali l'imposta di registro, sulle successioni, sulle donazioni ecc.).

Viene inoltre, eliminato l'istituto dell'adesione ai processi verbali di constatazione di cui all'articolo 5-bis introdotto nel decreto legislativo n. 218 del 1997, ad opera dell'articolo 83, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Relativamente all'istituto dell'acquiescenza all'accertamento o di liquidazione, nell'articolo dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997, viene eliminato il comma 2-bis.

Quest'ultima disposizione stabilisce la riduzione alla metà delle sanzioni previste in caso di rinuncia alla impugnazione (un terzo di quelle irrogate), se l'avviso di accertamento o di liquidazione non è stato preceduto dall'invito al contraddittorio formulato ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo che la medesima agevolazione non si applica qualora il contribuente, pur potendo, non abbia definito direttamente i processi verbali di constatazione, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997, che consentono l'emissione di accertamenti parziali o non abbia aderito agli inviti al contraddittorio di cui ai predetti articoli 5 e 11, commi 1-bis, dello stesso decreto.

Per effetto delle modifiche apportate dal comma 14 della legge di stabilità 2015, in caso di rinuncia alla impugnazione dell'avviso di accertamento, le sanzioni sono ridotte ad un terzo di quelle irrogate.

Viene abolita la disciplina che prevedeva la possibilità, per il contribuente, di prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1, mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute, di cui ai commi da 1 bis a 1quinquies dell'art. 5 del D.Lgs n. 218/1997.

La nuova disciplina abroga anche l'art. 5bis che prevedeva, per il contribuente, la possibilità di poter prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Tuttavia, il successivo comma 15 prevede l'applicazione della disciplina abrogata sugli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette ed ai processi verbali di constatazione notificati entro il 31 dicembre 2015 e, e le disposizioni relative all'adesione ai pvc continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data.

Il comma 16, prevede che l'abrogazione delle disposizioni in materia di sanzioni in sede di acquiescenza si applicano agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Come conseguenza della nuova disciplina, il comma 17 prevede che i termini per l'accertamento di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 ed all'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 ed i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'art. 25, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n.602/1973 e relativi alle attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori o per le omissioni, decorreranno dalla presentazione di tali dichiarazioni e, quindi, l'Amministrazione finanziaria avrà più tempo per notificare i relativi provvedimenti.

6.5. Dichiarazione Iva (comma 18)

Il comma 18, nell'ottica della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti elimina, in materia Iva, l'obbligo della dichiarazione unificata e anticipa a febbraio il termine per la presentazione della dichiarazione Iva per il periodo d'imposta precedente.

6.6. Giochi (commi da 20 a 25)

La legge di stabilità prevede, in materia di giochi, sia misure di contrasto alla ludopatia sia un aumento della tassazione.

Sul fronte dell'aumento della tassazione, il comma 20 dell'art. 44 della legge di stabilità, in attesa del riordino della disciplina

DIREZIONE GENERALE

Corso Venezia, 51 – 20121 Milano Tel.: 02 764519.1 – Fax: 02 76008493

e-mail: info@fnaarc.it – Sito Internet: <http://www.fnaarc.it>



in materia di giochi pubblici che dovrà avvenire con l'attuazione dell'art. 14 della delega fiscale (L. n. 23/2014) prevede una maggiore imposizione fiscale per gli operatori del settore presenti nel nostro Paese senza una regolare licenza e un taglio del 4% sulle vincite delle Video Lottery Terminal (VTL) e delle Newslot.

6.7. *Tassazione dividendi percepiti da enti non commerciali (comma 26)*

Il comma 26 intervenendo sull'art. 4, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 344/2003 prevede un'importante modifica in materia di tassazione dei dividendi percepiti da enti non commerciali. In particolare, la modifica implicherà che, dal 1° gennaio 2014, in caso di distribuzione di dividendi ad enti non commerciali, tra cui i Trust, l'esclusione della tassazione non sarà più del 95% (tassazione sul 5% del dividendo) ma solo del 22,26% (tassazione sul 77,74% del dividendo).

6.8. *Ritenuta d'acconto ristrutturazioni (comma 27)*

Viene elevata dal 4% all'8% la ritenuta d'acconto trattenuta dalle banche sui bonifici per il pagamento degli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni del 65% e del 50%. Si precisa che tale ritenuta è stata introdotta dal D.L. n. 78/del 2010, inizialmente con aliquota del 10%, poi scesa al 4%, tenuto conto dei problemi di liquidità delle imprese.

6.9. *Autoveicoli e motoveicoli da collezione (comma 31)*

Come noto, l'articolo 63, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, prevede un particolare regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall'anno in cui compiono il ventesimo anno di età. Il comma 31, tenuto conto dell'evoluzione delle tecniche costruttive da parte del mercato automobilistico, abroga tale regime di esenzione ed assimila tali auto a quelle con vetustà superiore ai trenta anni.

6.10. *Aggiornamento black list (comma 40)*

Nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 168-bis del TUIR, il comma 40 consente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di operare modifiche alla cosiddetta Black List di cui al DM del 24 aprile 1992.

7. Nuova "clausola di salvaguardia" in materia di Iva ed accise (Art. 45, commi 3 e 4).

Il comma 3, prevede, fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 circa la cosiddetta "clausola di salvaguardia", un incremento sia dell'aliquota Iva ridotta del 10% sia di quella ordinaria del 22%.

In particolare, l'aliquota del 10% salirà al 12% dal 1° gennaio 2016, ed al 13% a decorrere dal 1° gennaio 2017.

L'aliquota Iva del 22% salirà al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2016, al 25% a partire dal 1° gennaio 2017, ed al 25,5% dal 1° gennaio 2018.

Inoltre, viene disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e per ciascuno degli anni successivi. La disposizione specifica, infine, che il provvedimento in argomento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il comma 4 precisa, infine che le predette misure possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica

DIREZIONE GENERALE

Corso Venezia, 51 – 20121 Milano Tel.: 02 764519.1 – Fax: 02 76008493

e-mail: info@fnaarc.it – Sito Internet: <http://www.fnaarc.it>



F.N.A.A.R.C.

*Federazione Nazionale
Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio*

Cordiali saluti.

Il Presidente
(Adalberto Corsi)

Il Segretario
(dott. Pietro Coletti)

DIREZIONE GENERALE

Corso Venezia, 51 – 20121 Milano Tel.: 02 764519.1 – Fax: 02 76008493
e-mail: info@fnaarc.it – Sito Internet: <http://www.fnaarc.it>